

**Comune di Serra Riccò
Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO SPORTIVO**

TITOLO I

PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 **Premessa**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Serra Riccò e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi – amatoriali, di base e agonistici – ovvero, qualora compatibili, ai fini di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.
2. Il Comune di Serra Riccò adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale
3. L'Amministrazione comunale (per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina di:
 - utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli inseriti in Istituti scolastici
 - erogazione di contributi economici o altri benefici
 - promozione di forme di partecipazione del territorio alle attività del sistema sportivo locale
2. Gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per soddisfare gli interessi generali della collettività nonché per la promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. La gestione degli impianti sportivi di cui al presente regolamento non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 3 **Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali vengono classificati in:
 - a) impianti di rilevanza primaria dove sono praticabili diverse tipologie di attività e di iniziative e rispondono all'esigenza di un'ampia utenza.
 - b) impianti di rilevanza secondaria dove si pratica una singola disciplina, nonché quelli inseriti in strutture scolastiche.
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti comunali sono così distinti:
RILEVANZA PRIMARIA
 - a) Campi di calcio in loc. Negrotto
 - b) Palestra Comunale c/o Scuola Media Ungaretti
RILEVANZA SECONDARIA
 - a) Palestra scolastica c/o scuola elementare "Montale"
 - b) Palestra scolastica c/o scuola elementare "Caffaro"

TITOLO II

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4

Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3, comma 2, può essere esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante affidamento a terzi, secondo le disposizioni della Legge regionale n. 15 del 10.08.2004 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici";

2. L'Amministrazione Comunale valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale, anche nell'ottica della valorizzazione dell'associazionismo sportivo locale.

CAPO I : GESTIONE DIRETTA

Art. 5

Gestione diretta

1. L'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune è aperto a tutti i cittadini e ne è garantito l'uso, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società ed Associazioni Sportive.

2. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, al Comune medesimo è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione degli impianti sportivi nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati dagli articoli seguenti, le modalità d'uso da parte degli utenti.

3. L'Amministrazione comunale è impegnata a fornire l'eventuale riscaldamento, l'energia elettrica e l'acqua necessari alla funzionalità dell'impianto e delle attrezzature, mentre sugli utenti grava l'onere di ogni altra spesa derivante dallo svolgimento delle attività e delle iniziative dagli stessi organizzate.

Art. 6

Concessione in uso

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti di seguito elencati: a) Enti di promozione sportiva b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI c) Istituzioni scolastiche d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali f) aggregazioni spontanee di cittadini g) privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

2. A parità di requisiti l'Amministrazione privilegia le associazioni sportive secondo il principio di equilibrata e plurale distribuzione dell'attività sportiva sul territorio con particolare riguardo per le società o associazioni che si rivolgono prioritariamente ai giovani, ed alle fasce più deboli della popolazione

2. Le palestre scolastiche, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ex D.P.R. n. 567/1996, devono essere poste a disposizione di Società e Associazioni Sportive dilettantistiche aventi sede prioritariamente nel territorio dell'Istituto Comprensivo.

Art. 7
Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 31 agosto di ogni anno, al Comune che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche.
2. In caso di richiesta di utilizzo delle palestre inserite in strutture scolastiche è necessario acquisire il parere dell'Istituto Comprensivo
3. In caso di richiesta di utilizzo di palestre prioritariamente destinate alla programmazione scolastica, la concessione dovrà essere ad essa subordinata.

Art. 8
Uso degli impianti

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo è consentita la sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.
2. Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Il concessionario s'intende obbligato ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui sono stati ricevuti.
5. Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
7. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, inclusa la responsabilità civile e penale derivanti dall'operato anche omissivo delle persone designate alla vigilanza sull'uso degli impianti.
8. Il concessionario è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le assicurazioni infortunistiche e di responsabilità civile e delle autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

Art. 9
Uso straordinario degli impianti

1. Può essere autorizzato l'utilizzo occasionale e straordinario degli impianti comunali, a condizione che risulti compatibile con le attività già programmate e con le caratteristiche dell'impianto stesso.
2. Le domande, corredate di tutte le informazioni inerenti la manifestazione programmata, dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 10
Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito.

Art. 11
Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte del concessionario il pagamento delle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale che può prevedere eventuali riduzioni o esenzioni stabilite in base alle caratteristiche sociali, umanitarie, formative, scolastiche delle manifestazioni proposte.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. Nel caso di uso per stagione agonistica dovrà essere anticipatamente corrisposta una somma pari al 50% di quella preventivamente calcolata sul programma di utilizzo dell'impianto. Tale somma non potrà essere restituita in nessun caso. La rimanente quota deve essere versata entro 15 giorni dalla fine delle attività.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

Art. 12
Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. Il Servizio ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino: a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; b) trasgressori delle norme del presente regolamento; c) responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

CAPO II : GESTIONE INDIRECTA

Art. 13

Gestione indiretta mediante affidamento a terzi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- b) Enti di programmazione e propaganda sportiva;
- c) Discipline sportive associate;
- d) Federazioni sportive nazionali.

2. L'affidamento avviene in base a procedure ad evidenza pubblica tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento.

3) Nel capitolato per l'affidamento dovrà essere previsto:

- a) le cause di sospensione e revoca della concessione, nonché le sanzioni e penalità che verranno applicate in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'affidamento.
- b) idonee garanzie a favore del Comune rispetto all'osservanza degli obblighi gestionali, al corretto svolgimento del servizio affidato, al pagamento del canone concessorio.

Art. 14

Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

1. Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi si tiene conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
- b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività svolta in favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero dei tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;

2. Potranno essere individuati ulteriori, in aggiunta a quelli elencati al comma 1.

3. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1) e 2) saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra di loro, da pubblicizzare nelle gare di affidamento della gestione.

4. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti di cui al comma 2), non potrà comunque superare il 30% del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

Art. 15

Responsabilità e obblighi del concessionario

Il concessionario assume a proprio carico:

- l'adeguamento alle normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni del personale a norma del decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e/o integrazioni che prevede misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

- l'adeguamento alle normative vigenti e successive in materia di impiantistica sportiva e di sicurezza;

- la responsabilità per eventuali danni arrecati durante lo svolgimento del servizio a persone e cose, compresi i beni appartenenti al Comune, manlevando il Comune medesimo da ogni onere e responsabilità al riguardo;
- il mantenimento degli impianti e le attrezzature in perfetto stato di conservazione ed efficienza;
- l'obbligo di permettere eventuali ispezioni da parte di tecnici, funzionari o appositi incaricati dal Comune;
- l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione del Comune l'impianto e le relative attrezzature qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale, sportivo, turistico e sociale, nell'intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività;
- l'obbligo di mettere a disposizione l'impianto per le iniziative promosse e/o organizzate dall'Istituto Comprensivo, nell'intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività;
- il pagamento puntuale del canone annuo stabilito nell'affidamento;
- il rispetto dei massimali delle tariffe, annualmente determinati dall'Amministrazione Comunale;
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa a norma dell'impianto;
- l'assunzione in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri ed a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo. A tale scopo gli affidatari dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.
- l'osservanza dei contratti di lavoro vigenti per il personale dipendente e della normativa in materia tributaria e fiscale;
- l'obbligo di presentare annualmente il bilancio al Comune, di rendicontare la gestione alla scadenza prestabilita, di esibire a richiesta tutta la documentazione contabile, fiscale, finanziaria giustificativa della contabilità.

Art. 16

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. L'affidatario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

Art 17

Modifiche agli impianti

1. Trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture da parte dell'affidatario dovranno essere concordate con l'Amministrazione ed ottenere i provvedimenti abilitativi previsti dalle leggi.

Art. 18

Attrezzature e beni mobili

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale all'affidatario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 19

Sospensione e revoca dell'affidamento della gestione

1. La affidamento della gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

TITOLO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ED ALTRE SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 20 Principi generali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi economici o altri benefici particolari ad Associazioni sportive e Società Sportive dilettantistiche che non perseguono finalità di lucro, nonché ad Enti di Promozione Sportiva la cui attività sia svolta nel territorio comunale o vi abbia una ricaduta significativa rispetto alla promozione dell'attività sportiva ed alla valorizzazione del territorio.
2. L'Amministrazione esplica la propria azione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 sviluppando interazioni con altri soggetti pubblici, valorizzando la collaborazione con i soggetti privati e l'autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati
3. L'Amministrazione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale riferibili alla promozione dell'attività sportiva ed all'evoluzione del sistema sportivo locale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 21 Caratteristiche dei benefici concessi dall'Amministrazione per lo sviluppo del sistema sportivo locale

1. Gli interventi dell'Amministrazione si realizzano mediante:
 - a) concessione di contributi economici, intesi come finanziamenti generali per l'attività del soggetto beneficiario, comunque non configurabili come corrispettivo;
 - b) concessione di sovvenzioni economiche, anche in forma di agevolazione, riferibili in termini generali a supportare l'attività del soggetto beneficiario;
 - c) altri benefici per il supporto, in via generale, all'attività dei soggetti beneficiari.
 - d) contributi economici e sovvenzioni ad essi assimilabili per iniziative specifiche .
2. Per ogni beneficio concesso l'Amministrazione deve esplicitare con specifico atto:
 - a) in base a quali criteri è stata formalizzata la misura di sostegno;
 - b) quali motivazioni di interesse pubblico costituiscono presupposto per la concessione del beneficio.
3. I contributi e gli altri benefici sono utilizzabili solo per la realizzazione delle attività per le quali sono stati concessi.
4. L'utilizzo dei contributi e, per quanto possibile dei benefici concessi, deve essere sempre rendicontato a consuntivo.

Art. 22

Individuazione di ulteriori soggetti ammessi ai benefici

1. L'Amministrazione può, concedere contributi economici, sovvenzioni ed altri benefici anche a:
- a) associazioni e comitati con finalità istituzionali diverse dallo svolgimento di attività sportive, per l'organizzazione di singole manifestazioni od iniziative, comunque a beneficio della comunità locale e del sistema sportivo locale;
 - b) enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere pubblico e privato, che presentino progetti di pubblico interesse rientranti nell'ambito dello sviluppo del sistema sportivo locale.

Art. 23

Criteria per la concessione di contributi economici

1. I presupposti generali in base ai quali è concesso il contributo economico sono:

- a) iniziativa rientrante nell'ambito di sviluppo delle attività sportive e di promozione sportiva;
- b) iniziativa collegabile con le strutture e i servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni del sistema sportivo locale in una logica di rete integrata;

2. L'Amministrazione procede alla valutazione delle richieste di contributi ed alla concessione delle sovvenzioni economiche sulla base dei seguenti criteri specifici:

- a) numero delle persone coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
- b) numero di ragazzi con età inferiore ai 18 anni coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
- c) dimensionamento complessivo delle attività sportive realizzate dal soggetto richiedente con riferimento a campionati federali o comunque organizzati da enti di promozione sportiva nel corso dell'anno di gestione;
- d) dimensionamento complessivo delle attività sportive complementari a quelle agonistiche organizzate o gestite dal soggetto richiedente.

3. L'Amministrazione procede alla valutazione delle richieste per contributi per attività specifiche, anche occasionali, assumendo quali ulteriori criteri, in aggiunta a quelli determinati dal precedente comma 2, i seguenti:

- a) rilevanza dell'iniziativa o della manifestazione per la comunità locale, rapportata al presumibile coinvolgimento di praticanti sportivi della stessa ed alla preventivabile interazione con organismi operanti nel sistema sportivo locale;
- b) valorizzazione di impiantistica sportiva pubblica.

Art. 24

Definizione delle risorse

1. La Giunta Comunale definisce, con proprio atto di indirizzo annuale, la distribuzione delle risorse con riferimento agli obiettivi ed ai programmi di attività definiti nel Piano Esecutivo di Gestione, in base al programma dell'Amministrazione in ordine allo sviluppo del sistema sportivo locale.

2. Il quadro complessivo delle risorse di cui al comma 1 può essere modificato, anche con integrazioni in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, sulla base di rilevazioni di maggiori attività o di necessità specifiche dell'Amministrazione per adeguarlo alle disponibilità di bilancio.

Art. 25

Condizioni per la concessione dei contributi

1. La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato deve precisare:

- a) le attività per le quali si richiede il contributo;
- b) il quadro di budget preventivo per le stesse;
- c) i principali elementi correlabili alle attività programmate dall'Amministrazione in materia di sport.

2. Il Responsabile del competente Servizio dell'Amministrazione Comunale definisce con propri atti la concessione dei contributi ai soggetti richiedenti, sulla base di accurata istruttoria specificandone le motivazioni e la corrispondenza degli elementi della richiesta con i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art .26

Concessione in uso di beni dell'Amministrazione

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di associazioni sportive, società sportive ed enti di promozione sportiva, senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art.20, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi.

2. In ogni caso il beneficiario sarà soggetto agli stessi obblighi di cui all'art.15, per quanto compatibili, che saranno indicati nella determinazione di concessione..

Art. 27

Patrocinio

1. L'Amministrazione concede ai soggetti operanti nel sistema sportivo locale che ne facciano richiesta il proprio patrocinio, quale forma di collaborazione sussistente con i medesimi in relazione a singole iniziative o manifestazioni sportive.

2. La concessione del patrocinio comporta per i soggetti che l'abbiano ottenuto la possibilità di inserire l'immagine dello stemma dell'Amministrazione nel materiale illustrativo dell'iniziativa e l'obbligo di explicitare nello stesso la relazione collaborativa con la medesima.

Art. 28

Pubblicità della concessione di contributi, sovvenzioni o altro tipo di agevolazioni

L'Amministrazione cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato dei contributi e vantaggi economici a qualsiasi titolo concessi, specificandone l'ammontare nell'apposito albo dei beneficiari.

Art. 29

Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione effettua verifiche sull'utilizzo dei contributi, delle altre sovvenzioni economiche e dei benefici comunque concessi a soggetti operanti nel sistema sportivo locale, anche in termini di rilevazione dell'efficacia complessiva degli investimenti di risorse in tale forma.

2. L'Amministrazione effettua controlli specifici sul corretto uso dei contributi economici percepiti dai soggetti operanti nel sistema sportivo locale, anche mediante riscontri puntuali in ordine ai rendiconti delle attività presentati.

Art. 30
Disposizioni finali e di garanzia

1. L'Amministrazione resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.

TITOLO IV

***COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE
DELLO SPORT***

Art. 31
Ruolo della Consulta

1. La Consulta Sportiva è organismo consultivo dell'Amministrazione in relazione alle attività del sistema sportivo locale.
2. La Consulta contribuisce alla definizione dei programmi dell'Amministrazione in materia di attività ricreative e sportive nell'ambito delle scelte programmatiche della stessa.
3. Le riunioni della consulta potranno svolgersi in locali di proprietà comunale a seguito di autorizzazione.

Art. 32
Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta:
 - a) dal responsabile del servizio sportivo comunale;
 - b) dal Sindaco o dall'assessore delegato allo sport;
 - c) da un rappresentante di maggioranza ed uno di minoranza del Consiglio Comunale;
 - d) da un rappresentante per ogni società o associazione sportiva avente sede nel territorio comunale;
 - e) da un rappresentante delle associazioni e cooperative sociali che svolgono attività ricreative e del tempo libero;
 - f) da un rappresentante dell'Istituto Comprensivo

Art. 33
Funzioni della Consulta

1. La Consulta esprime pareri non vincolanti e indicazioni orientative per l'Amministrazione in ordine a:
 - a) impiantistica sportiva;
 - b) processi di affidamento in gestione di impianti sportivi;
 - c) processi relativi alla concessione in uso degli impianti sportivi;
 - d) regolamentazione per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali, anche in ordine alle norme comportamentali;

- e) programmazione e sviluppo delle attività sportive nel territorio comunale;
- f) processi per l'assegnazione dei contributi ordinari per le attività sportive giovanili;
- g) interazioni tra Amministrazione ed associazionismo sportivo;
- h) interazioni tra Amministrazione, Associazioni sportive e Istituti Scolastici in relazione allo sviluppo dell'attività sportiva in ambito scolastico.

Art. 34

Organi della Consulta

1. Gli Organi della Consulta sono:
 - a) l'Assemblea Generale
 - b) il Presidente
2. Il Presidente è scelto nella 1° seduta tra i componenti dell'Assemblea tra i membri di cui al punto d) ed e) dell'art 32
3. Le sedute dell'Assemblea e delle Commissioni speciali della Consulta non sono onerose per l'Amministrazione Comunale, non comportano gettoni di presenza per i componenti e non dovranno derivarne costi ad alcun titolo a carico del Comune o impegnare personale comunale.

Art. 35

Assemblea Generale

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti deputati ad intervenire nella Consulta ai sensi del precedente articolo 32.
2. L'Assemblea definisce le linee strategiche da sviluppare nell'ambito dell'attività consultiva in materia di sport riferibile agli interventi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, recependo nelle stesse le indicazioni del sistema sportivo locale.
3. Le riunioni dell'Assemblea generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. L'Assemblea si esprime sulle proposte di parere o di indicazione orientativa con votazione a maggioranza assoluta.

Art. 36

Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea della Consulta ha il compito di presiedere, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni della stessa.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno, curando i rapporti della stessa con l'Amministrazione, con le Associazioni e con il sistema sportivo locale in generale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea su richiesta dell'Amministrazione comunale o su propria iniziativa quando ciò si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno.

Art. 37

Durata in carica

1. La Consulta rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale. Si applicano alla consulta le norme previste in materia di organi amministrativi.

Art. 38

Decadenza e dimissioni dalla carica di rappresentante di componente della Consulta

1. Quando una Società o Associazione cessa definitivamente la propria attività, il suo rappresentante in seno alla Consulta decade automaticamente, anche nel caso sia stato nominato presidente
2. I membri della Consulta possono dimettersi, presentando in forma scritta e motivata le proprie dimissioni all'Assemblea generale che quindi provvederà ad inoltrarle all'Amministrazione affinché la stessa possa procedere a nuova nomina.

Art. 39

Decadenza e dimissioni dalla carica di Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica sia nel caso non sia più membro dell'Ente che lo ha proposto o in caso di acquisizione di una delle cariche di cui al punti a), c), f), dell'art 32.
2. Per le dimissioni vale quanto previsto dal precedente articolo 37, comma 2.
3. Nel caso di decadenza o dimissioni dovrà essere nominato un nuovo membro a cura dell'Associazione. Successivamente l'Assemblea nomina un nuovo Presidente

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40

Ulteriori disposizioni

Per successive costruzioni o acquisizioni di impianti sportivi il presente regolamento verrà integrato dando classificazione all'impianto di cui all'art. 3

Art. 41

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano le leggi vigenti in materia e se compatibili ed applicabili le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive.

Art. 42

Pubblicità del regolamento

Oltre alle forme ordinarie di pubblicità, il presente Regolamento sarà inserito nel sito web comunale ed affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.

INDICE

TITOLO I – PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Oggetto e finalità
- Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi

TITOLO II – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi

CAPO I – GESTIONE DIRETTA

- Art. 5 - Gestione diretta
- Art. 6 - Concessione in uso
- Art. 7 - Modalità per le concessioni in uso
- Art. 8 - Uso degli impianti
- Art. 9 - Uso straordinario degli impianti
- Art. 10 - Installazioni particolari
- Art. 11 - Tariffe d'uso
- Art. 12 - Sospensione e revoca delle concessioni d'uso
- Art. 13 - Gestione indiretta mediante affidamento a terzi
- Art. 14 - Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

CAPO II – GESTIONE INDIRETTA

- Art. 15 - Responsabilità ed obblighi del concessionario
- Art. 16 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Art. 17 - Modifiche agli impianti
- Art. 18 - Attrezzature e beni mobili
- Art. 19 - Sospensione e revoca dell'affidamento della gestione

TITOLO III – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ED ALTRE SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- Art. 20 - Principi generali
- Art. 21 - Caratteristiche dei benefici concessi dall'Amministrazione per lo sviluppo del sistema sportivo locale
- Art. 22 - Individuazione di ulteriori soggetti ammessi ai benefici
- Art. 23 - Criteri per la concessione di contributi economici
- Art. 24 - Definizione delle risorse
- Art. 25 - Condizioni per la concessione dei contributi
- Art. 26 - Concessione in uso di beni dell'Amministrazione
- Art. 27 - Patrocinio
- Art. 28 - Pubblicità della concessione di contributi, sovvenzioni o altro tipo di agevolazioni

- Art. 29 - Verifiche e controlli
- Art. 30 - Disposizioni finali di garanzia

TITOLO IV – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

- Art. 31 - Ruolo della Consulta
- Art. 32 - Composizione della Consulta
- Art. 33 - Funzioni della Consulta
- Art. 34 - Organi della Consulta
- Art. 35 - Assemblea Generale
- Art. 36 - Presidente
- Art. 37 - Durata della carica
- Art. 38 - Decadenza e dimissioni dalla carica di rappresentante di componente della Consulta
- Art. 39 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Presidente
- Art. 40 - Ulteriori disposizioni
- Art. 41 - Norme di rinvio

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 42 - Norme di rinvio
- Art. 43 - Pubblicità del regolamento